REGOLAMENTO (CEE) N. 2541/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1983

relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo applicate nel corso della campagna 1982/1983 non hanno dato interamente i risultati sperati; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2540/83 della Commissione, del 9 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1982/1983 (3), il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 deve essere compreso tra il 15 luglio ed il 30 novembre; che, dopo il 15 luglio, il prezzo rappresentativo dei vini da tavola dei tipi A I, A II, A II, A III, R I e R II è rimasto al di sotto del prezzo limite per l'intervento per tre settimane consecutive; che sussistono quindi le condizioni di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79; che occorre pertanto adottare le misure previste dall'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2540/83 occorre stabilire il quantitativo di vino sotto contratto che può formare oggetto di distillazione, nonché la durata dei contratti di magazzinaggio che possono essere conclusi; che, tenuto conto della situazione del mercato quale si prospetta sulla base delle previsioni di raccolta e del livello delle scorte di fine campagna, è opportuno fissare detto quantitativo al livello massimo previsto dall'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, e detta durata a quattro mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola diversi dai vini da tavola del tipo R III possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2540/83:

— per un quantitativo di vino sotto contratto fino al 18 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1982/1983, procedere alla distillazione;

— per tutto o parte del quantitativo di vino da tavola sotto contratto che superi il 18 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1982/1983, concludere uno o più contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.